



Cile. Approvata una riforma costituzionale in materia elettorale e di status dei parlamentari

di *Elisa Ciardelli*

La legge n. 20.414, promulgata il 28 dicembre 2009 e pubblicata il 4 gennaio 2010, costituisce il nono intervento di revisione che la Carta fondamentale cilena ha subito dal 2005, anno in cui si è proceduto alla riscrittura ed alla sistematizzazione della Costituzione del 1980. La legge di revisione costituzionale, intitolata *Reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política*, interviene su tre distinti profili: introduce una disciplina del conflitto di interessi per alcune importanti cariche politiche e burocratiche, stabilisce le cause di incompatibilità per i Ministri e modifica il sistema elettorale.

Quanto al primo profilo, vengono introdotti due commi all'art. 8 della Costituzione, che sinora si limitava a prevedere la tendenziale pubblicità per gli atti emanati dagli organi dello Stato e a richiedere che i titolari delle funzioni pubbliche agissero con probità; i commi 3 e 4, ora aggiunti, impongono al Presidente della Repubblica, ai Ministri, ai deputati, ai senatori, nonché ai titolari di cariche che verranno indicati da una successiva legge organica costituzionale (da approvarsi da parte del Parlamento a maggioranza qualificata dei 4/7 e soggiacente a un controllo preventivo di costituzionalità), di dichiarare pubblicamente i rispettivi patrimoni e di designare terze persone per l'amministrazione di considerevoli beni e obbligazioni

che potrebbero generare un conflitto di interessi con l'esercizio delle loro funzioni pubbliche; la legge organica costituzionale potrà anche prevedere misure appropriate per risolvere i conflitti di interesse e addirittura disporre l'alienazione di tutti o parte dei beni oggetto dei conflitti stessi.

La legge n. 20.414 introduce inoltre in Costituzione un articolo 37 *bis*, che estende ai Ministri le incompatibilità che il primo comma dell'art. 58 Cost. prevede per i deputati e senatori, proibendo loro, altresì, di stipulare contratti con lo Stato, agire come avvocati o rappresentanti in giudizio o come procuratori in questioni di carattere amministrativo, essere direttori di banche o legali rappresentanti di società.

Infine, la legge n. 20.414 introduce un obbligo di elezioni primarie, rinviando anche in questo caso ad una successiva legge organica costituzionale chiamata a stabilire il sistema che potrà essere utilizzato dai partiti per la scelta dei candidati alle cariche elettive; con la modifica dell'art. 19 Cost., si stabilisce che coloro che non risultino scelti nelle elezioni primarie non possano essere candidati alle relative elezioni popolari; non solo: la nuova norma costituzionale autorizza altresì il legislatore a prevedere tra le sanzioni per il mancato rispetto della disciplina delle primarie lo scioglimento dei partiti.